

Lanciano, sede legale, 18.10.2020

All'attenzione delle Commissioni Riunite di Lavoro e Cultura della Camera

MEMORIA (versione 4.1)
sulla INDAGINE CONOSCITIVA SU LAVORO E PREVIDENZA NELLO SPETTACOLO
(anche alla luce della prime quattro audizioni)

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE A CARATTERE SINDACALE,

costituita nel 2012 con lo specifico scopo di portare all'attenzione delle istituzioni le innumerevoli criticità dovute alle normative sullo spettacolo e della musica in particolare: normative obsolete, confuse e foriere di ingiustizia sociale che ingessano le attività con ricadute anche sulla cultura,

<http://www.sosmusicisti.org/manifesto-dei-musicisti-in-continuo-aggiornamento/>

PRESO ATTO CHE,

dalla delibera del 29 febbraio 2019, parrebbe che questa INDAGINE rilevi *in primis* lo spettacolo nelle sue massime espressioni culturali: Teatro, Cinema, Fondazioni lirico sinfoniche, ecc. (settori sostenuti dal Fus), nonché gli Afam,

RITIENE CHE

- **All'interno del comparto dello Spettacolo, quello dell'INTRATTENIMENTO MUSICALE non sovvenzionato, in bilico tra cultura e mero divertimento, sia altrettanto meritevole di attenzione essendo di gran lunga quello che occupa il maggior numero di operatori e, soprattutto, quello maggiormente investito dalle criticità di cui sopra.**
- **Posto che questa INDAGINE parrebbe preludere a delle riforme attese da decenni, sono proprio le complesse norme legislative (in particolare quelle sull'ex Enpals) che hanno condotto il settore dell'intrattenimento musicale ad un "SOMMERSO" (*) che non ha pari in nessun altro comparto lavorativo.**
- **Anche le attività di MUSICA CLASSICA, come di quelle di mero intrattenimento, se non sostenute da pubbliche sovvenzioni sono investite dalle medesime problematiche che saranno esaminate in questo documento.**

() Per sommerso si intendono non solo le dilaganti prestazioni "a nero", ma anche quelle definibili "in grigio", spesso all'interno di innumerevoli associazioni culturali di comodo, costituite a volte inevitabilmente per superare gli ostacoli dell'eccesso di burocrazia, altre volte per i costi previdenziali insostenibili a fronte di compensi sempre più magri, ma anche e purtroppo spesso per mera opportunità.*

SOMMARIO

Cap. 1 - IL SOMMERSO e le cause che lo hanno generato (pag. 3)

- Estrema complessità delle norme sul FPLS (ex Enpals), soprattutto per le troppe riforme sul lavoro non idonee alla atipicità del comparto.
- Obsolescenza dei tre raggruppamenti (A, B e C) in cui sono suddivisi i lavoratori.
- Costi impagabili dei contributi previdenziali, a fronte di compensi mediamente irrisori.
- Mancanza di equa regolamentazione del settore amatoriale.
- Sommerso tollerato dallo Stato stesso, presumibilmente perché ritenuto inevitabile.
- Tariffe eccessive del diritto d'autore che, incidendo sui budget degli eventi, di riflesso ostacolano il corretto versamento dei contributi previdenziali.

Cap. 2 - ANALISI DELLE NORMATIVE ENPALS, più volte modificate con interventi legislativi sempre più penalizzanti (pag. 5)

Cap. 3 - INSTABILITÀ FISIOLÓGICA DELLE ORCHESTRE, a volte messe insieme per un unico spettacolo, con conseguente estrema difficoltà nei rapporti con l'Enpals (pag. 8)

Cap. 4 - IL RICONOSCIMENTO DELLA CATEGORIA (registro speciale o albo), richiesto a maggioranza, soprattutto per contrastare l'abuso del Playback e della sua estrema conseguenza, il deleterio "fenomeno dei finti musicisti" (ampia descrizione a pag. 10)

Cap. 5 - Il c.d. COMMA 188 (*L. n. 296/2006 art. 1*), perla di incostituzionalità (pag. 11) la frettolosa norma, pensata per agevolare gli eventi dilettantistici (folclore e di tradizioni popolari), finita per esentare chiunque abbia un secondo lavoro, generando concorrenza sleale e astio tra i musicisti stessi.

Cap. 6 – LE SCUOLE DI MUSICA NON PUBBLICHE

Le criticità economiche dovute alla "lezione individuale", tipicità che impedisce il rispetto della legalità, con ricadute anche sulla cultura (pag. 13)

Cap. 7 – ALCUNE PROPOSTE DI SOS MUSICISTI per il riordino del FPLS, per la soluzione del problema relativo al comma 188 e altro (pag. 15)

Cap. 8 - IL LAVORATORE AUTONOMO ESERCENTE ATTIVITÀ MUSICALE altra frettolosa norma (in tre commi nell'art. 3 della legge n. 350/2003 - 98, 99, e 100) che, oltre a parvenze di incostituzionalità, come si vedrà, è mal concepita (pag. 18)

Cap. 9 - CORRETTE TASSONOMIE e DEFINIZIONE DI MUSICA DAL VIVO Soprattutto alla luce di utilizzi impropri nella cd. Legge: Codice dello Spettacolo (pag. 20)

Cap. 10 - PRESENTAZIONE DI SOS MUSICISTI e del MANIFESTO DEI MUSICISTI (pag. 21)

APPENDICE 1 (p. 23)

Il sondaggio di Sos Musicisti sul sommerso, alla data del 20 Settembre 2019.

Cap. 1 - IL SOMMERSO

Verosimilmente il SOMMERSO deriva da:

1. **Estrema complessità delle norme del sistema previdenziale ex Enpals - oggi INPS Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo - con inevitabili difficoltà di interpretazione, disaffezione e perdita di fiducia nell'Ente.**

La complessità delle norme si riflette persino negli Uffici INPS e nei Patronati, dove è raro incontrare del personale in grado di fornire assistenza.

Un esempio tra i tanti, il c.d. Durc.

Un consulente dell'associazione di categoria AssoArtisti-Confesercenti riferisce che, a fronte di numerose richieste di informazioni presso sedi territoriali INPS al riguardo di Durc irregolari per mancati incroci di pochi centesimi, o per errate imputazioni mese di riferimento (poi tempestivamente comunicati), ha ottenuto rinvii di responsabilità da un ufficio all'altro per diversi giorni... settimane addirittura! Con impossibilità per gli artisti di lavorare, se non "in nero"! Per non parlare di quando un artista chiede agli uffici Inps informazioni su come farsi abilitare per produrre Agibilità come "lavoratore autonomo esercente attività musicali" e versare quindi autonomamente i contributi ex Enpals... bisogna essere più che fortunati di incontrare l'operatore Inps che conosca ciò che si chiede!

La complessità del sistema previdenziale, a sua volta, deriva:

a) dalle numerose riforme sul lavoro, pensate per altri settori senza tenere conto che quello dello Spettacolo è caratterizzato da frequente e inevitabile instabilità delle formazioni musicali, a volte messe insieme per una unica prestazione artistica.

Annoso problema mai affrontato ampiamente descritto nel cap. 3.

b) dalla struttura stessa del FPLS (ex Enpals) che prevede TRE RAGGRUPPAMENTI di lavoratori (A, B e C) di cui solo il primo (A) e parte del secondo (B) sono formati da lavoratori pagati a prestazione (a giornata), i quali, oltre alla precarietà congenita dovuta alla saltuarietà del lavoro stesso, devono affrontare da soli il gigantesco problema del Sommerso e dal caos interpretativo delle norme, mentre il gruppo C (e parte del B), sono dipendenti a stipendio mensile che non hanno problemi se non quelli comuni agli stipendiati generici del FPLD.

I tre raggruppamenti generano confusione. Siamo proprio certi che non siano un retaggio del passato, e tenerli ancora non sia una mera quanto inutile questione di principio?

Se tale suddivisione aveva una ragion d'essere nel '47, allorché l'ENPALS fu istituito per la totalità dei lavoratori dello Spettacolo fino ad allora mancanti di un ente previdenziale di Stato, in epoche successive, e in particolare nel 2012 (anno in cui l'Enpals è confluito nell'INPS), i soggetti rientranti nel raggruppamento C, pagati con stipendio mensile e non a prestazione potevano tranquillamente migrare nel FPLD.

Trattasi di fatto per la quasi totalità di impiegati parastatali o comunque ad essi assimilabili, ivi compresi gli orchestrali delle poche orchestre filarmoniche di Stato o delle rare fondazioni sostenute dal Fus.

La burocrazia del FPLS ne risulterebbe decisamente snellita!

Per rendersi conto di quanto siano complesse le norme riconducibile alle tre suddivisioni, è sufficiente esaminare la pagina web dell'INPS che descrive i requisiti pensionistici del FPLS.

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46855>

Per inciso, la pagina riflette la circolare INPS n. 83 del 2016, l'ultima in ordine di tempo destinata al personale INPS. Circolare di ben 23 pagine (più quindici di allegati). Documento che, considerata la pressoché impossibilità di ricevere informazione agli sportelli, evidentemente è di difficile comprensione anche per il personale stesso.

Chiediamoci infatti: "Perché la pagina web del FPLS è pressoché illeggibile?"

È evidente che la difficoltà di lettura risiede proprio nella descrizione meticolosa dei tortuosi calcoli pensionistici relativi a coloro che hanno posizioni previdenziali "miste", cioè di quei lavoratori che hanno contribuzioni nei tre raggruppamenti, all'interno dello stesso FPLS!

Oltretutto, le ricongiunzioni (o ricalcoli), specie per il personale impiegatizio (raggruppamento C), sono ipotesi assai rare giacché i soggetti interessati sono una decisa minoranza.

Un esempio lampante:

Una cantante con contribuzioni nel gruppo A (pagata a prestazione/giornata) potrebbe avere anche contributi nel raggruppamento C, quale cassiera di un cinema (pagata a stipendio mensile).

Due posizioni previdenziali all'interno del FPLS.

E se la cantante in questione da cassiera di cinema avesse anche del lavoro anche come cassiera in un supermercato? Ecco aggiunta una terza posizione previdenziale, quella nell'ordinario FPLD.

Per inciso, lo stesso accadrebbe se la cantante in questione fosse anche operaia, impiegata di banca o anche titolare di un negozio, di un'impresa, ecc.

Infine, e se la cantante in questione fosse così brava da poter fare anche l'insegnante di canto "in regola" presso qualche scuola di musica privata (Gestione Separata)? La cantante si troverebbe con ben quattro posizioni previdenziali.

L'inutile burocrazia assume aspetti grotteschi!

Altra conseguenza sono i frequenti errori nei riepiloghi contributivi

Accade spesso che nei ricalcoli, i contributi ex Enpals (raggruppamento A), che prevedono 120 giornate lavorative per annualità, vengono conteggiati come quelli del raggruppamento C che invece ne prevedono 312, con richieste di pensione respinte, ricorsi, ecc.

Tali ricorrenti errori dimostrano l'eccessiva complessità del sistema che è poco comprensibile persino al personale addetto ai calcoli pensionistici.

Infine, anche l'impossibilità di proiezione sulle future pensioni degli artisti è una conseguenza del caotico sistema di cui sopra. Causa questa di ulteriore disaffezione all'ente. Disaffezione già imperante per i requisiti (paletti) per il raggiungimento del diritto (cap. 2).

2. Costi insostenibili dei contributi stessi per la maggior parte degli eventi dove, purtroppo i budget sono molto esigui.

Posto che nel comparto, non solo a causa della crisi, ma anche per motivi culturali o di legittima ambizione di esibirsi di fronte a un pubblico, abbondano le offerte di prestazioni musicali a basso costo (spesso anche a titolo gratuito), è mai possibile ipotizzare la "riemersione" se il costo dei contributi previdenziali è del 33% ? ... ai quali vanno aggiunti i c.d. contributi minori e l'Inail? Per un totale che supera il 38%.

3. Mancanza di equa regolamentazione del settore amatoriale, che costringe i professionisti ad operare sullo stesso mercato insieme ai semiprofessionisti e ai musicisti amatoriali. Questi ultimi addirittura in esenzione contributiva (si veda il c.d. comma 188 al cap. 5).

È bene ricordare che, in ambito musicale, specie in quello non di nicchia, sono presenti sullo stesso mercato, professionisti, semiprofessionisti (cioè con altro lavoro primario), amatoriali genuini, amatoriali scorretti (che fanno profitto sulla mancanza di regole certe e di controlli) e persino ciarlatani che, nel settore orchestre da ballo (che è il più consistente), calcano palchi "in playback" imbracciando strumenti che non saprebbero mai suonare. Problema esposto anche nel cap. 4.

4. La diffusa consapevolezza tra i musicisti che, a fronte di compensi scesi ai minimi storici e sotto il limite del decoro, e anche in assenza pressoché totale di controlli, serve a ben poco il "sacrificio" di versarsi (o farsi versare) i contributi previdenziali, allorché è certo che sarà troppo difficile "maturare" il diritto alla pensione.

Infatti, sono autentici impedimenti:

a) I 2.400 contributi introdotti nel '93, ossia 120 "giornate" per 20 annualità, in luogo dei 60 per 15 annualità fino al '92.

b) la soglia di sbarramento sul "montante contributivo" introdotta dalla c.d. Riforma Dini (legge 8 agosto 1995, n. 335) e inasprita dalla c.d. Riforma Fornero (legge 28 giugno 2012, n. 92).

*Nota: Queste furono misure a salvaguardia dell'intero sistema previdenziale nazionale, ma certamente non pensate per i lavoratori dello spettacolo. (Maggiori dettagli al **cap. 2**)*

Ma c'è di peggio (*repetita iuvant*), l'unica norma che regola il settore amatoriale è il c.d. comma 188, che da ben 13 anni è un'autentica perla di incostituzionalità a svantaggio dei professionisti. (cap. 5).

5. Costi eccessivi del diritto d'autore, che depauperando a monte i budget, finiscono per ricadere sui compensi e sul mancato versamento dei contributi.

Occorrere una INDAGINE sulla equità delle tariffe Siae che, specie nei piccoli eventi, sono decisamente esose rispetto ad altri paesi della UE e non solo.

IL SOMMERSO E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA - atteggiamento di tolleranza (nota conclusiva sul Sommerso)

Alle istituzioni preposte alle verifiche, molto verosimilmente sembra non interessare il sommerso nel settore, forse proprio perché anche *in alto loco* c'è consapevolezza delle normative complesse e illogiche. Sembra trattarsi di voluta tolleranza.

Conseguenza: "nessuna verifica, nessuna sanzione neanche per chi ha interesse nell'atteggiamento di tolleranza (ivi compresi i ciarlatani di cui al cap. 5 ?" ... "anche chi vive di questo pane, per sostenere la concorrenza, è costretto a suonare in nero".

Cap. 2

LE NORMATIVE ENPALS

più volte modificate con interventi legislativi sempre più penalizzanti
con qualche integrazione sulla esposizione
del dott. Ferdinando Montaldi (Inps) nella prima audizione

1. PRIMO SISTEMA (Dal '47, anno di istituzione dell'Enpals, fino al 1992).

- Requisito minimo 15 annualità contributive di 60 contributi. In totale: 900.
- Accesso alla pensione di vecchiaia ad allora 60 anni (oggi 62, con possibilità di "integrazione al minimo" - oggi 518 euro mensili).
- Ulteriori 5 anni di anticipo per le donne.

Considerato il numero esiguo dei contributi richiesti, evidentemente si è trattato di un periodo molto favorevole rispetto ad oggi. Come dire che i requisiti rispecchiavano i principi per cui l'Enpals era stato istituito e cioè: assistenza ad una categoria con capacità contrattuale spesso inesistente e lavoro sistematicamente precario.

Con ogni probabilità, sono pochissimi i soggetti non ancora in pensione che rientrano in questa fascia.

2. 1993 – AUMENTO DRASTICO DELLE ANNUALITÀ.

- Il requisito minimo sale a 20 annualità da 120 contributi ciascuna. Totale 2.400.
- Per musicisti e cantanti resta l'accesso alla pensione di vecchiaia a 62 anni (oggi) con possibilità di "integrazione al minimo" (oggi 518 euro mensili).

3. 1996 – RIFORMA DINI – Introduzione del c.d. sistema contributivo.

- Per il "diritto" alla pensione nulla cambia per gli appartenenti al "sistema retributivo", cioè per quei lavoratori che hanno almeno un contributo (*in qualsiasi fondo INPS, ... anche per il servizio militare*).
- Per contro, il forte peggioramento è previsto per il futuro, cioè per gli appartenenti al sistema contributivo, infatti: **Seppur il minimo delle annualità richieste "per il diritto" scende da 20 a 5, l'agevolazione è del tutto irrilevante giacché viene introdotta una soglia di sbarramento sul montante contributivo per cui al di sotto di 1,2 volte l'assegno sociale (552 euro) la pensione non viene erogata e i contributi ... sono praticamente "persi".**

Si noti a tal proposito che per "maturare" una pensione di 1,2 volte l'assegno sociale occorreranno ben più di 20 annualità di contribuzione, qualora la paga salariale fosse al minimo imposto dall'Enpals (com'è d'abitudine, anche considerando il *trend* perennemente negativo dei compensi).

Agli appartenenti al sistema contributivo è stata anche tolta l'anticipo della pensione a 62 anni.

Minimo: 67 anni (dal 2019). *Salvo pensione anticipata per chi avrà 42 annualità di contributi, "quota 100" o quel che sarà. Casi questi decisamente improbabili in questo comparto di lavoro "saltuario" per antonomasia.*

4. 2012 – RIFORMA FORNERO (ulteriore peggioramento)

- Vengono reintrodotte le 20 annualità.
- Viene ulteriormente alzata la soglia di sbarramento sul montante contributivo. Il montante dovrà produrre una pensione mensile non più di 1.2 l'assegno sociale, ma 1,5. Oggi, 690 euro circa.

Se non si superano queste due soglie di sbarramento la pensione verrà corrisposta a 70 anni o quel che sarà!

DUE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SU QUESTO CAPITOLO

1. IL PRINCIPIO PER CUI FU ISTITUITO L'ENPALS È TOTALMENTE DISATTESO

Considerato che l'Enpals era l'unico ente previdenziale al mondo specifico per i lavoratori dello Spettacolo, (una istituzione di cui andare orgogliosi) dal '92 in poi e soprattutto dal '95, le prerogative agevolanti per cui l'ente di previdenza era stato istituito sono state letteralmente vanificate.

Con le soglie di sbarramento di cui sopra, il mestiere dell'artista dello Spettacolo è stato improvvidamente allineato ai lavoratori delle altre categorie, ... quasi che il legislatore non si fosse neanche accorto che le riforme non erano idonee al comparto dello Spettacolo.

Altresì le innumerevoli riforme sul lavoro che nel nostro paese sono state sistematicamente introdotte con la medesima disattenzione, cioè (repetita iuvant) senza tener conto che quello dello Spettacolo è un comparto totalmente atipico.

2. L'AVANZO DI BILANCIO DEL FPLS (cd. Tesoretto)

Nel 2012, al momento della confluenza dell'Enpals nell'INPS, L'Enpals era in **attivo per oltre due miliardi di euro** (detto "tesoretto"). Attivo che oggi è ha superato i cinque miliardi (*dichiarazione del presidente dell'INPS, Pasquale Tridico – Conferenza stampa in Bologna 25.09.2020*).

Come dire che, i contributi "infruttiferi" dei lavoratori dello Spettacolo vengono utilizzati dall'INPS per tamponare i disavanzi prodotti nel passato dal sistema retributivo, baby pensioni, pensioni d'oro, ecc., nelle altre casse previdenziali, tra cui l'INPDAP (l'ente degli Statali) che nel 2012 confluì nell'INPS insieme all'Enpals, ma con una voragine di passivo di oltre 10 miliardi !?!

Alla faccia dei tantissimi artisti dello Spettacolo che non riescono a superare gli sbarramenti di cui sopra e ai quali si prospetta una vecchiaia da indigenti!

Per inciso: il dott. Ferdinando Montaldi (INPS), nella audizione del 30 aprile 2019 ha fatto persino notare che l'avanzo annuale del FPLS è più o meno uguale al FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo.

Come dire che il FUS non è sostenuto dallo Stato, ma dagli artisti stessi.

Memorabili le sue parole: "gli artisti dello spettacolo, con una mano ricevono e con l'altra restituiscono" !?!

CAP. 3

L'INSTABILITÀ FISIOLÓGICA DELLE ORCHESTRE

a volte messe insieme per un unico spettacolo, e le conseguenti difficoltà per l'Agibilità ex Enpals, i versamenti contributivi, ecc.

Problematica mai affrontata che mette in discussione l'intero impianto dell'ente!

Di recente la questione è stata sollevata a Sos Musicisti dal M° Bruno Biriaco, musicista con curriculum di tutto rispetto, direttore di big band di prestigio tra le quali quella commissionata dalla RAI in occasione dei 60 anni di carriera di Pippo Baudo (6 giugno 2019).

- **L'irrisolto problema risale quantomeno alla fine degli anni '70, quando alle orchestre, ancorché instabili, i gestori dei locali cominciarono a richiedere il Certificato di Agibilità Enpals con le conseguenti complesse ottemperanze contributive.**

- **La medesima problematica non investe solo le big band o le piccole formazioni jazz/rock, ma anche le orchestre occasionali di musica classica non sostenute da pubbliche contribuzioni.** *Unica eccezione sono le orchestre da ballo con una certa stabilità, le quali nel tempo hanno trovato la soluzione unendosi in cooperative.*

Descrizione del problema

- Il "contratto" di scrittura per le formazioni musicali instabili viene sottoscritto in genere da un unico musicista il quale, il più delle volte, è semplicemente il "capo orchestra artistico" e non il datore di lavoro degli orchestrali coinvolti nel progetto.

- Appare verosimile che questa figura di "capo orchestra", che non è un datore di lavoro (*repetita iuvant*) non possa assumersi la responsabilità di "mettere in regola gli orchestrali", ancorché da lui stesso convocati per motivazioni artistiche.

- Non è altresì immaginabile che il vero organizzatore (il committente) versi i contributi previdenziali singolarmente agli "elementi" (come vorrebbe la legge), giacché non ne avrebbe neanche il tempo, vista l'esageratamente complessità delle norme.

Beninteso: fanno (forse) eccezione gli eventi di notevole spessore.

- Non è altresì immaginabile che ad ogni evento, ciascun orchestrale emetta la "fattura" per la propria quota parte del compenso della intera orchestra... sarebbe impraticabile (e anche risibile). ... S'immagini un gruppo di 20 elementi o più!

Le prassi più ricorrenti per superare il problema.

1. Una prassi vuole che il problema si risolva con il ricorso a una impresa di spettacolo che si pone come intermediario. Sostanzialmente una impresa appaltante dell'evento.

Al di là del fatto che non è chiaro se questa prassi sia legale o meno, giacché potrebbe trattarsi di intermediazione di mano d'opera (vietata dalla legge), si rileva che non sia giusto che i maggiori costi ricadano sui compensi degli orchestrali, già di per sé molto bassi.

2. Altra prassi vuole che tutti gli "elementi" siano soci della medesima coop. Formula ricorrente nelle orchestre da ballo, ma improbabile nelle big band del jazz e nelle orchestre occasionali della

musica classica, spesso commissionate da enti pubblici (Comuni, Pro Loco) per eventi sporadici.

Proposta di alternativa difficile, ma non impossibile.

Si propone che un unico elemento dell'orchestra (il leader artistico o comunque colui dell'orchestra che conclude l'accordo e sottoscrive il "contratto") possa incassare l'intero corrispettivo ed emettere ricevuta (o fattura) a nome di tutti, per poi farsi rilasciare da ciascun elemento d'orchestra la singola "contro fattura" al momento della redistribuzione dei compensi.

A seguire, il "capo orchestra occasionale" defalcherà per intero le "contro fatture" come fossero spese.

In sostanza viene a crearsi qualcosa di simile a quella che era una volta la "società semplice". In questo caso si configurerà una "società semplice speciale" specifica per il settore (società artistica momentanea? Altro nome?) da istituire con apposita norma per il solo ambito dello spettacolo, giacché le evidenti motivazioni sono difficilmente riscontrabili in altri settori lavorativi.

Potrebbero porsi problemi di natura fiscale?

L'IVA, ad esempio.

Infatti tra i singoli elementi potrebbero esserci musicisti "autonomi" iscritti al regime forfettario (fino 65.000 euro non soggetti a Iva) unitamente a musicisti iscritti a coop che invece sono sempre soggetti a Iva.

Il problema ha una unica soluzione possibile.

Esenzione totale dall'Iva sulle fatture per esecuzioni musicali "dal vivo".

PS. Oltretutto finirebbe il diffuso ricorso alle associazioni di comodo (sommerso mascherato), e quello che lo Stato perderebbe di Iva sarebbe notevolmente compensato dalla riemersione fiscale e previdenziale, quantomeno nelle fasce non in esenzione (cap. 7)

Infine, per questo problema non vengono danneggiati solo i lavoratori, ma anche la cultura della MUSICA!

Cap. 4

IL RICONOSCIMENTO DELLA CATEGORIA

(registro speciale)

La necessità di un "registro speciale dei musicisti e dei cantanti" (detto impropriamente "albo"), da tempo agognato e persino previsto nel DDL 1550 della XVI legislatura (2008 - ultimo tentativo di riforma del lavoro nello spettacolo), nasce da tante esigenze tra le quali, per brevità, ne riportiamo solo una, forse la più urgente:

CONTRASTO AI FALSI MUSICISTI.

A fine anni '80, grazie a tecnologie mai prima immaginabili, si ebbe una massiccia diffusione di tastiere elettroniche automatizzate. Tastiere che potevano eseguire intere orchestrazioni semplicemente componendo "accordi" con la mano sinistra. Di lì a poco la tecnologia fece ancora un ulteriore grosso balzo in avanti con tastiere elettroniche in grado di eseguire in automatico interi brani, spesso con qualità molto prossima ai CD. Per intenderci: le cosiddette "basi musicali".

Improvvisamente tantissimi, che fino ad allora si erano limitati a fare gli animatori/cantanti o poco più, con spregiudicata ciarlataneria cominciarono ad utilizzare il playback nella maniera più subdola, cioè mettendo le mani su strumenti musicali che non avrebbero mai saputo suonare.

Per inciso: **costoro hanno anche dato il colpo di grazia alla già carente educazione musicale del pubblico, facendo apparire il mestiere di musicista (quello di pianista in particolare) come facilissimo e alla portata di tutti.**

... Alla faccia di chi ha studiato anni ed anni e continua a studiare tutta la vita!

A seguire, con la dilagante diffusione del Playback (spesso addirittura IMPOSTO dai gestori di sale da ballo), la ciarlataneria si è estesa ad intere orchestre al punto che oggi i palchi delle balere pullulano di "mimi".

... E i musicisti? ... A casa senza lavoro!

Fermare il playback è impossibile, è troppo tardi, ed in fondo è sempre esistito (seppur per motivi tecnici), ma arginare la ciarlataneria è possibile! Ad esempio: istituendo l'obbligatorietà di un certificato di abilitazione specifico per la mansione (strumento, canto, ecc.) che s'intende proporre al pubblico.

ESAME DI ABILITAZIONE (presso i conservatori?)

Laddove gli aspiranti siano privi di titoli o adeguati curriculum, il REGISTRO SPECIALE DEI MUSICISTI, dovrebbe prevedere un esame di abilitazione presso specifiche commissioni.

Presso i conservatori? Non è impossibile!

CODICE DEONTOLOGICO

Per il registro dei musicisti va introdotto un Codice deontologico, cui dovranno attenersi anche gli amatori, anche al fine di restringere l'utilizzo del playback ai soli casi ove è strettamente necessario.

DEFINIZIONE DI MUSICA DAL VIVO

Si veda al cap. 9 a pag. 20.

Per ulteriori approfondimenti:

<http://www.sosmusicisti.org/definizione-musica-dal-vivo/>

Cap. 5

IL c.d. COMMA 188, perla di incostituzionalità!

Cosa è il c.d. "comma 188"?

Per esattezza è il comma n. 188 (L. n. 296/2006), la cd. legge finanziaria per l'ormai lontano 2007.

Legge che, a differenza del solito, era costituita da un unico articolo e tanti commi.

Consiste nella esenzione dal Certificato di Agibilità Inps (ex ENPALS) e dal relativo versamento dei contributi (fino a 5.000 euro l'anno) per:

- I giovani fino a 18 anni e fino a 25 se studenti
- I pensionati oltre i 65 anni
- Coloro che hanno una seconda posizione previdenziale !?!

L'enunciato era ed è il seguente:

"Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di divertimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro".

Va rilevato che, in prima battuta, la norma era stata pensata solo per gli eventi di tradizione popolare e di folclore, ma il provvedimento arrivò in aula con l'aggiunta di "o in manifestazioni di divertimento", ... praticamente la norma abbracciava (e abbraccia) l'intero comparto dello spettacolo musicale. Un disastro!

Vale la pena di approfondire da cosa venne fuori il comma 188.

Accadeva all'epoca che i mandatarî Siae, in ottemperanza della convenzione che, tra il 2002 e il 2012, li vedeva come "verificatori Enpals", avendo presto capito che era controproducente per loro stessi fare "ispezioni" negli esercizi pubblici e nei tour dove i diritti d'autore erano congrui (e congrua la loro percentuale), seminavano lo scompiglio in piccoli e irrilevanti pub, pizzerie del sabato sera e addirittura tra le bande e le corali amatoriali (specie nel nord-est), costringendo persino giovani bandisti alle prime armi ad iscriversi all'Enpals come ordinari lavoratori dello Spettacolo.

Fu così che la ex senatrice Helga Thaler (del Trentino) e altri colleghi parlamentari proposero questo succinto comma per la finanziaria per il 2007.

All'ultimo momento però accadde, che qualche altro parlamentare (?), evidentemente spinto da soggetti interessati all'esonero contributivo e al superamento delle complessità burocratiche connesse ai versamenti, fece aggiungere "o di divertimento", non rendendosi conto del pasticcio che stava combinando !?! ... Infatti:

vada per i giovani che muovono i primi passi. vada per i pensionati che suonano in centri sociali e simili, ma non è possibile che, specie con la crisi occupazionale che nel 2007 già si stava delineando, chi ha la fortuna di avere un altro lavoro possa costare il 33% in meno di chi un altro lavoro non ce l'ha!

Beninteso, salvo che si tratti di spettacoli ad alta valenza culturale.

E c'è da aggiungere che, in un settore dove raramente si chiede la "fattura", il tetto dei 5.000 euro è a dir poco risibile.

Ma non finisce qui. Nonostante che il comma 188 si riferisca alle "esecuzioni dal vivo", in assenza di una norma che definisca cosa s'intende per MUSICA DAL VIVO (cap. 9), ed in mancanza totale di controlli, del comma 188 si avvalgono abitualmente persino i "finti musicisti" (cap. 4) che dilagano sempre di più, specie sui palchi delle sale da ballo!

Non ci vuole molto. Una autocertificazione di avere una "altra posizione previdenziale" su un pezzo di carta che nessuno leggerà mai! ... Ce n'è in abbondanza persino nel web.

A nulla serve inoltre che il comma 188 (mal redatto) si riferisca unicamente ai contributi previdenziali, ma non esenta da contributi minori ed INAIL. Infatti, in mancanza di controlli, e in considerazione che nelle verifiche del passato (Siae/Enpals) si chiedeva unicamente il Certificato di Agibilità Enpals e il relativo versamento dei contributi, tutt'ora l'opinione comune è che si tratti di una sorta di area no-tax onnicomprensiva.

Presumibile incostituzionalità.

Perché una norma di tal genere è stata pensata solo per "le esecuzioni musicali" e non per l'intero comparto dello spettacolo (teatro amatoriale, ad esempio)?

Questa non è una legge in favore della cultura della musica e del dilettantismo genuino, ma una norma che, da 13 anni a questa parte, mette i musicisti l'un contro l'altro, alimenta il sommerso e costringe chi non ha un secondo lavoro a dichiarare il falso per restare sul mercato!

Va assolutamente abrogata e, in favore dei dilettanti genuini o di chiunque si trovi a suonare in eventi dove il budget non consente il pagamento di tasse e contributi, va cercata altra soluzione.

La soluzione di Sos Musicisti è nel cap. 7.

Cap. 6

LE CRITICITÀ ECONOMICHE DELLE SCUOLE DI MUSICA NON SOSTENUTE DA CONTRIBUTI STATALI O PARASTATALI, con ricadute inevitabili sul lavoro degli insegnanti e sulla cultura

- Le scuole di musica sono in gran parte costituite da musicisti esecutori altrimenti disoccupati o sottoccupati, con estremi sacrifici e con rientri economici a dir poco modesti.
- Fintanto che lo Stato non sarà in grado di provvedere ad una educazione capillare della musica in ogni ordine di scuola pubblica, le scuole le scuole di musica private, presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale, sono il principale baluardo ad una deriva culturale musicale che non ha pari.
- Le scuole di musica, rispetto a qualsiasi altro tipo di scuola d'arte o di sport, dal punto di vista economico, sono le più difficili da sostenere a causa delle LEZIONI INDIVIDUALI (vedasi di seguito). Un autentico tallone d'Achille!

In assenza di contributi pubblici, le scuole di musica vanno sostenute almeno con mirate defiscalizzazioni. Ampia relazione è on line sul sito web di Sos Musicisti: <http://www.sosmusicisti.org/le-scuole-di-musica/>

Di seguito la descrizione dei problemi economici.

LA LEZIONE INDIVIDUALE DI STRUMENTO

Il "rapporto uno a uno" tra insegnante e allievo è la principale e unica causa delle difficoltà economiche. Questa peculiarità, rara nelle scuole di danza o altre arti e totalmente assente nello sport, nelle scuole di musica è imprescindibile e determina una redditività così bassa da non consentire il corretto assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi, né una adeguata remunerazione degli addetti (gli insegnanti).

Ne deriva che esse – *fatta eccezione per le poche supportate da congrui esterni* – sopravvivono solo grazie all'impagabile abnegazione dei promotori e degli insegnanti.

Pur tuttavia la loro attività è preziosa. Infatti: in assenza dello Stato (come detto sopra) sono le uniche attualmente in grado di offrire, a livello popolare, quell'efficace percorso educativo che non può prescindere dall'INSEGNAMENTO PRATICO di almeno uno strumento musicale e/o del canto.

Una conferma. IL COMITATO NAZIONALE PER L'APPRENDIMENTO PRATICO DELLA MUSICA (emanazione del MIUR - 2006)

Istituito già dal 2006 (*con legge dello Stato e prorogato ad ogni scadenza triennale*) questo Comitato fu voluto dal Ministero per l'Istruzione al fine di dettare le linee guida per una adeguata riforma dell'insegnamento della musica nella scuola pubblica.

Nel marzo 2009, il comitato, in ossequio all'incarico ministeriale, rilasciava un esaustivo documento avente per titolo **FARE MUSICA TUTTI**. (*cliccando si accede al documento*)

Sostanzialmente il documento del Comitato prevedeva (e prevede):

- l'introduzione della musica in ogni ordine e grado della scuola pubblica.
- l'insegnamento PRATICO degli strumenti musicali,
- la fornitura GRATUITA degli strumenti stessi.

Quindi: nuovi insegnanti, aule idonee (insonorizzate), attrezzature, strumenti, etc.

Appare molto verosimile che lo Stato non possa permettersi tali spese, specie in questi anni di crisi.

Se ne deduce che le scuole di musica private, pur operando ai limiti del volontariato, stanno di fatto SURROGANDO lo Stato stesso e lo faranno inevitabilmente per molti anni a venire.

È evidente che vanno incentivate e non c'è altra strada che quella di mirate defiscalizzazioni.

D'altra parte, le scuole di musica sono pressoché improduttive per le casse dello Stato, sia fiscalmente che sotto l'aspetto previdenziale. Il che è come dire che un provvedimento legislativo in questa direzione non avrebbe costi o li avrebbe in misura del tutto irrilevante!

- 1. In merito all'aspetto fiscale e previdenziale, valga la proposta al cap. 7**
- 2. In merito alla impagabile Iva sulle rette occorre una attenta riflessione sul DPR n. 633/72 art. 10 comma 20. <http://www.sosmusicisti.org/bozze-di-emendamenti/>**

DESCRIZIONE DELLA IMPAGABILE IVA SULLE RETTE

Vale la pena di ricordare che le scuole di musica sono generalmente costituite in Associazioni soprattutto per evitare l'impagabile IVA. Infatti, è d'uso e legittimo far rientrare le rette nel novero delle contribuzioni speciali degli allievi/soci allorché usufruiscono di un particolare servizio.

Questo comporta che le associazioni in questione, pena la perdita del beneficio fiscale, debbono prestare una attenzione non da poco nel rispetto delle regole sull'associazionismo: statuto, assemblee, registro dei soci e quant'altro. Per non dire che, a seguito delle recenti disposizioni in materia di Riforma del Terzo settore, e probabile che le associazioni Culturali dovranno trasformarsi tutte in APS. Cosa non proprio facile.

Per inciso: per mancanza di risorse, i promotori stessi delle scuole usano attendere personalmente persino a mansioni umili come la pulizia degli ambienti.

Sempre per mancanza di risorse accade anche che ci si arrangi con commercialisti a buon mercato i quali si limitano a mere operazioni contabili, quando invece si avrebbe bisogno di consulenza specializzata sull'associazionismo. La conseguenza è che, in caso di ispezioni della AE, viene facilmente rilevata la scarsa consistenza dello status di associazione e viene attribuita d'ufficio l'attività d'impresa, con arretrati di IVA, interessi e sanzioni. Somme impagabili! ... Si chiude!

E i promotori (responsabili), dopo tanti sacrifici e tanto volontariato, vanno in rovina!

Appare paradossale che le scuole di sport "riconosciute" dal CONI (attraverso semplici affiliazioni), e persino scuole di "ballo" (camuffate in scuole di danza sportiva), siano esenti da IVA a prescindere, mentre le scuole di musica debbano convivere con questa sorta di "spada di Damocle".

Come su accennato, c'è già una norma che prevede le esenzioni da IVA per l'insegnamento nel privato (art 10, comma 20 della legge 633/72, la legge sull'Iva), ma non è applicabile alle scuole costituite sotto forma di associazione, ... si potrebbe intervenire su quella.

LE SCUOLE DI MUSICA e l'impossibilità difficoltà di "mettere in regola" gli insegnanti.

Sempre a causa della scarsa redditività dovuta alle "lezioni individuali", i compensi per gli insegnanti sono mediamente a dir poco modesti. Un insegnante, oltre alla perenne precarietà, guadagna meno di un terzo degli insegnanti della scuola pubblica, pur avendo il più delle volte i medesimi titoli.

Per di più, a loro (in massima parte: musicisti disoccupati) viene spesso imposto di dotarsi di partita Iva (seppur per contribuenti minimi) per cui devono farsi carico anche dell'INPS (Gestione Separata).

Comunque si voglia mettere, è come dire che a soggetti con redditi annui così bassi da rientrare spesso nella "povertà relativa" o "assoluta" (di cui tanto si parla ultimamente) restano in tasca, quando va bene, 5/6 euro per una ora d'insegnamento. Oltretutto per un numero di ore spesso irrisorio e mai garantito.

GLI EVENTUALI CONTRIBUTI PER GLI INSEGNANTI E LA GESTIONE SEPARATA.

Nei rari casi in cui una scuola abbia ritorni sufficienti per provvedere ai contributi previdenziali per gli insegnanti si auspica il versamento nel FPLS in luogo della Gestione Separata. Si veda al cap. 7.

Cap. 7

LE PROPOSTE DI SOS MUSICISTI

per la riemersione previdenziale:

Se si vuole seppur gradualmente riportare i musicisti a lavorare con dignità e nel rispetto delle regole, anche a vantaggio delle casse dello Stato e del FPLS/INPS, occorre che gli artisti riacquistino fiducia nelle istituzioni ed escano dal sommerso. Sommerso di cui non è possibile avere stime ufficiali, ma che con ogni probabilità supera il 90%. Ben oltre quanto stimato dall'ISTAT che, per stessa ammissione della dott.ssa Vittoria Buratta nella prima audizione della INDAGINE, ha candidamente dichiarato che è impossibile avere dati certi.

Si suggerisce pertanto la massima semplificazione del FPLS, così come segue.

- **Eliminazione dei raggruppamenti, con in particolare con la migrazione del raggruppamento C nel FPLS.**

- **Deroga specifica per lo Spettacolo in merito ai requisiti per il diritto alla pensione.**

a) L'ELIMINAZIONE TOTALE DELLE SOGLIE, sia in riferimento alle inutili annualità che al minimale sul montante contributivo. Quantomeno, per gli appartenenti al cd. "sistema contributivo" per i quali la pensione appare una autentica chimera.

Come dire che, a età ragionevole (da stabilire) e non a 70 anni o quel che sarà, i lavoratori dello spettacolo debbono poter andare in pensione a prescindere dall'importo maturato, non solo nel rispetto del principio ispiratore del sistema contributivo (che si riassume nelle seguenti parole "tanto mi hai dato e tanto ti do"), ma soprattutto perché i lavoratori dello spettacolo con l'avanzare dell'età non fanno carriera, ma vedono il lavoro rarefarsi, se non scomparire del tutto.

Non è impossibile! Specie in considerazione del cospicuo "tesoretto" del FPLS. Denari degli artisti!

b) In subordine, in merito ai musicisti appartenenti al "sistema retributivo", cioè quelli non lontani dalla età pensionabile, occorre un drastico abbassamento delle giornate per il computo delle annualità (ritorno ai "60 contributi = una annualità" ... com'era prima del 1992 o almeno una via di mezzo: ... 90?). e soprattutto con effetto retroattivo, giacché, a nulla servirebbe tale concessione "oggi per il domani", come distrattamente richiesto da altre associazioni in audizioni passate. Tanti (troppi) musicisti con annualità insufficienti, sono ormai avanti in età e non ce la farebbero a recuperare!

- **Abrogazione del comma 188 (descrizione nell'ultimo paragrafo) e, a salvaguardia del dilettantismo genuino, contestuale introduzione di "fascia di esenzione" per gli eventi a basso budget, per i quali sarebbe impossibile la realizzazione stessa qualora fossero rispettate le regole fiscali e previdenziali.**

- **Il riscatto dei contributi omessi**

Posto che il mancato versamento dei contributi è una piaga che gli artisti subiscono da decenni soprattutto per le complesse regole dell'Enpals, l'avanzo di gestione (tesoretto ex Enpals) dovrebbe essere destinato almeno ad agevolarne il cd. "riscatto".

Allo scopo, vale la pena di ricordare che un tempo i contributi omessi erano riscattabili "a prezzo di costo"

(**legge n. 1338 del '62**) ... in seguito la legge è cambiata e oggi il riscatto dei contributi omessi è possibile solo dietro pagamento dei vantaggi che ne derivano. Una beffa. Il beneficio è stato totalmente vanificato!

Un esempio. Recentemente, un musicista di Milano (Gino Carravieri) cui mancava poco per arrivare ai fatidici 2.400 contributi per la pensione (sistema retributivo), aveva chiesto di poter riscattare un periodo in cui non gli erano stati versati i contributi. Ha presentato tutta la necessaria documentazione sulla veridicità e la domanda è stata accolta, ... ma gli sono stati chiesti ben 33.000 euro !?!

Vale la pena di informare che FISTEL/CISL ha anche avanzato richiesta che il FPLS sia considerato un fondo speciale e autonomo che agevoli gli artisti, non solo per via del "tesoretto", ma anche per il "fondo di garanzia" mai utilizzato.

Nota. Del fondo di garanzia, è stato riferito da Fistel/Cisl nella terza audizione, quella del 16 luglio 2019.

- **I contributi previdenziali nelle scuole di musica private.**

Tenuto conto che:

- a) gran parte dei musicisti professionisti esercita parallelamente il mestiere d'insegnante, vuoi presso il proprio domicilio, vuoi nelle migliaia di scuole di musica diffuse su tutto il territorio nazionale, la norma vuole che i contributi siano versati nella Gestione separata, con verosimile previsione di non superare le soglie né in questa cassa, né nel FPLS.
- b) anche questo settore, per ragioni economiche ampiamente descritte al **cap. 7**, è molto difficile tenere "in regola" un insegnante.
- c) Nei casi più fortunati, i contributi vengono versati nella cd. Gestione separata dell'INPS.

Si auspica di versare questi contributi nel FPLS.

- **Eliminazione del riepilogo contributivo telematico c.d. FLUSSO UNIEMENS per le piccole imprese di spettacolo e per i musicisti "autonomi" iscritti al FPLS.**

UNIEMENS è una ottemperanza per la quale necessitano consulenti del lavoro dotati di particolari software, con evidenti costi difficilmente sostenibili, specie per chi, per necessità, tenta il "fai da te".

Per il comparto delle piccole imprese di spettacolo e dei musicisti a partita Iva, UNIEMENS è da sostituire con semplificata denuncia mensile riepilogativa avente funzione simili a "carica da precedenti agibilità", come era in Enpals. In subordine l'ottemperanza UNIEMENS va semplificata.

- **Sempre in materia di telematica, per il settore spettacolo occorre anche l'eliminazione dell'illogico meccanismo introdotto dai sistemi INPS di "sospensione" e "riattivazione" matricola in base al mese con lavoro o meno**, ciò in quanto la grande imprevedibilità dello specifico lavoro dello spettacolo richiede strumenti dotati di reattività immediata e non è possibile sottostare a blocchi di sistema dovuti ad eventuali dimenticanze di comunicazione di on/off matricola, generatrici ognuna di attese di risposta dall'ente. Un inferno procedurale che gli operatori dello spettacolo non meritano

- **SOLUZIONE AL COMMA 188 e, ad un tempo, a diverse altre problematiche.**

Considerato che, oltre al cd. comma 188, che si ritiene di sostituire con altra norma che non determini concorrenza sleale, esiste un'altra agevolazione (sotto descritta) per il settore dello spettacolo che invece andrebbe solo ricorretta.

Trattasi della prima parte della lettera **m**, comma 1, art 67 del TUIR (redditi diversi), norma molto nota perché esenta il settore dello sport amatoriale fino a 10.000 euro.

La agevolazione per le bande, corali e filodrammatiche fu inserita nel 2007 nella lettera **m** del comma 1 (art 67 del TUIR - redditi diversi), nata in origine unicamente per lo sport dilettantistico. Per la modifica furono utilizzati termini forieri di equivoci, quali: "direttori artistici e collaboratori tecnici". Non esistono queste figure nei cori, bande e filodrammatiche amatoriali, motivo per cui la norma andrebbe unicamente ricorretta nei termini.

Ecco il testo della lettera m) Sono esenti fino a 10.000 euro:

"le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche o amatoriali, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto (omissis)."

Le entità artistiche che necessitano di beneficiare di area no-tax non sono solo cori, bande e filodrammatiche amatoriali, ma anche:

1. *Band* del settore pop/rock e jazz che si esibiscono DAL VIVO in piccoli locali o eventi irrilevanti dove è impossibile remunerare decorosamente i musicisti e tenerli anche in regola, ricomprendendo anche le cd. *Big band*, (... fare jazz è una autentica avventura di vita, ... tenere in piedi una Big Band, senza il sostegno pubblico, è un atto di eroismo!), nonché gli eventi di musica classica nei quali i compensi per i musicisti sono insufficienti a sostenere l'Agibilità e quant'altro.

2. Gli insegnanti di scuole di musica non sostenute da contributi pubblici (vedi cap. 6 a pag. 13)

si auspicano le seguenti fasce di esenzione fino a 10.000 euro (al pari dello Sport)

- **musicisti in spettacoli DAL VIVO in esercizi pubblici, senza maggiorazione sulle consumazioni, con capienza di xx (100 ?) posti in presenza di almeno x (3 ?) o con capienza di pubblico superiore, se in presenza di formazioni artistiche di almeno ... (?) elementi.**
- **musicisti in eventi concertistici DAL VIVO, senza biglietto d'ingresso o con costo inferiore a € ... (da stabilire).**
- **istruttori di strumento musicale e strumentisti (bandisti) nell'ambito della costituzione di bande amatoriali,**
- **coristi e musicisti nell'ambito della costituzione di cori e orchestre effettivamente amatoriali,**
- **attori e tecnici di filodrammatiche che perseguono finalità amatoriali,**
- **insegnanti di strumento nelle scuole di musica non sostenute da adeguate contribuzioni pubbliche, ancorché costituite in associazioni culturali e soprattutto se sono APS.**

CONTRIBUTI A TITOLO GRATUITO

Si auspica che, qualora nelle fasce summenzionate operino musicisti professionisti iscritti all'Enpals senza altra posizione previdenziale, ad essi vengano riconosciuti i contributi a titolo gratuito, tramite il ricorso al "tesoretto" del FPLS.

INCENTIVI PER LA MUSICA DAL VIVO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI

Al fine di incentivare l'uso della musica dal vivo nei pubblici esercizi, nell'interesse anche collettivo di contrasto al *trend* di impoverimento culturale che affligge il nostro paese, per le fasce al di sopra di quelle in esenzione, si auspicano forme di "crediti d'imposta" o altri incentivi in favore di gestori di esercizi pubblici che utilizzano musicisti "in regola".

Cap. 8

IL LAVORATORE AUTONOMO ESERCENTE ATTIVITÀ MUSICALE

(art.3 della legge n. 350/2003)

Musicisti Autonomi e Subordinati

Come giustamente ricordato dal dott. Ferdinando Montaldi (INPS) nella prima audizione del 30 aprile 2019, l'Enpals, che fin dalla sua istituzione (L. n. 708 del '47) era nato a tutela di una categoria ad alta precarietà lavorativa e scarso potere contrattuale, prevedeva anche alcune figure di lavoratori autonomi (evidentemente non disagiati) che all'epoca erano riconducibili alla "libera professione" (i registi, i grandi concertisti, i grandi cantanti lirici e pochi altri assimilabili). Però, eccezionalmente la normativa prevedeva anche per loro l'obbligo del versamento contributivo in capo al datore di lavoro (organizzatore/committente).

Questa eccezione, con ogni probabilità, era dovuta alla elevata mobilità anche di questi artisti autonomi, seppur parificati ai liberi professionisti. Mobilità per cui era difficile effettuare verifiche da parte dell'Ente.

Solo nel dicembre 2003, con tre succinti commi all'interno della legge finanziaria per l'anno successivo, è stato concesso "ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali" la possibilità di versarsi autonomamente i contributi Enpals. ... Attenzione: "possibilità e non obbligo."

Di seguito i tre commi nell'art.3 della legge n. 350/2003

Comma 98. All'elenco di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) è aggiunto il seguente: "23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali".

Comma 99. All'articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente".

Comma 100. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è aggiunto il seguente comma: "15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo".

Breve analisi del provvedimento.

Per i non addetti ai lavori, potrebbe sembrare che il legislatore abbia semplicemente tolto l'obsoleta eccezione del '47, cioè del versamento dei contributi in capo al datore di lavoro anche per i lavoratori autonomi dello spettacolo. Il condizionale però è d'obbligo perché in tal caso la norma avrebbe dovuto introdurre un "obbligo" per questi ultimi ... e non una "opzione"!

Ne consegue che è molto verosimile che la richiesta di emendamento sia partita dal basso, cioè recepita dalle rimostranze dei musicisti stessi (specie quelli che si ritengono *freelance*) nella convinzione che le complesse normative previdenziali a carico del committente rappresentavano un grosso ostacolo al lavoro. Convinzione, peraltro, molto verosimile.

In sostanza i presunti *freelance* chiedevano di poter emettere autonomamente fattura "tutto compreso" proprio per agevolare il lavoro stesso.

Però, è accaduto che, per presumibile fretteolosità, il contributo Enpals fu imposto sul compenso lordo al pari dei comuni lavoratori subordinati le cui spese invece sono a carico del datore di lavoro. Come dire che al legislatore è sfuggito di considerare che i musicisti hanno abitualmente spese di viaggio, alloggio, strumenti e quant'altro.

Esempio di illogicità fortemente penalizzante:

Un musicista "autonomo" di Milano che riesce a "spuntare" un concerto a Palermo per 1.000 euro. Cifra decisamente cospicua al giorno d'oggi. Tolle le spese di viaggio, pernottamento, ecc. approssimativamente vedrà i 1.000 euro ridotti a 500. Ebbene, il malcapitato dovrà versare al FPLS 330 euro e altri 200 di ritenuta d'acconto.

Ironizzando: ... per portare qualcosa a casa, dovrà digiunare e dormire in macchina!

UNA RICORRENTE SOLUZIONE FUNAMBOLICA per tamponare questa carenza della norma.

Alcuni commercialisti, per dare la possibilità "ai musicisti autonomi" di detrarre le spese dall'imponibile previdenziale, sono arrivati ad architettare delle partite Iva con doppia contabilità, una per la prestazione artistica e l'altra per la fornitura delle attrezzature (strumenti musicali, impianti di amplificazione etc.). Grottesco è dir poco!

Risultato? ... Gli "autonomi", tranne quando devono "fatturare" per non perdere il lavoro, continuano ad andare "a nero".

MA NON FINISCE QUI!

Un musicista con partita Iva, per i contributi dalle c.d. "serate" versa al FPLS (ex Enpals), mentre per l'attività d'insegnamento in una scuola privata (attività diffusissima) versa alla c.d. "Gestione Separata".

In pratica, si ritroverà con due posizioni previdenziali diverse, con il serio rischio di non arrivare alle 20 annualità, né nell'uno, né nell'altro fondo di previdenza!

ALTRA QUESTIONE DI PALESE INCOSTITUZIONALITÀ

Perché il provvedimento riguarda solo il settore musicale e non del teatro, cinema, ecc.?

E siamo certi che dal punto di vista civilistico qualsivoglia musicista possa autodefinirsi "autonomo"?

Nel Codice Civile, il lavoratore autonomo è ben individuato dall'art. 2233 (comma 20) dove si legge tra l'altro: "In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione", ... adeguatezza economica piuttosto rara per i musicisti di oggi; per non parlare, per contro, delle altre indicazioni che lo stesso Codice Civile indica in merito alle caratteristiche del lavoratore subordinato: lavoro presso il luogo stabilito dal datore di lavoro, rispetto tassativo degli orari da lui dettati, ecc. Condizioni queste che fanno pensare al musicista lavoratore autonomo come ad una ricorrente forzatura.

CONCLUSIONE

Specie in considerazione del recente regime dei minimi (Iva e Irpef forfettari al 5 o 15%) per tanti musicisti, operare come lavoratore autonomo è sicuramente agevolante del lavoro, ma è indispensabile introdurre la detrazione delle spese, ... meglio se in forma forfettaria (50/70% ?) e soprattutto occorre introdurre una drastica riduzione della burocrazia (Uniemens, ecc.) senza del quale i lavoratori autonomi devono sopportare l'inevitabile costo eccessivo di commercialista, giacché il "fai da te" è pressoché impossibile.

Cap. 9

L'IMPORTANZA DELL'USO DI CORRETTE TASSONOMIE nella stesura delle leggi, e DEFINIZIONE DI MUSICA DAL VIVO

- **Perché occorrono corrette tassonomie.**

Si auspica che le sospirate riforme a cui dovrebbe condurre l'INDAGINE sullo Spettacolo utilizzino corrette e moderne tassonomie per individuare in modo pertinente specifici fenomeni artistici e i relativi protagonisti.

La confusione o l'obsolescenza di termini e categorie (vedi ad es. la dizione di "musica popolare contemporanea", più volte ricorrente nel Codice dello Spettacolo) può generare ingiustizie e ricadute negative anche sulla destinazione di risorse. Si ritiene perciò imprescindibile la consulenza di veri esperti in ogni settore coinvolto.

Tra le tante fonti da aggiornare si cita il D.M. Ministero del Lavoro del 15 marzo 2015.

Vale anche la pena di ricordare che, in forma di Ordine del Giorno, su iniziativa di Sos Musicisti, la questione fu inserita proprio nel Codice dello Spettacolo in data di approvazione della legge.

OdG 9/4652/16 rilevabile nell'atto parlamentare 883 dell'8 novembre 2017 a p. 48

- **La definizione di Musica dal Vivo proposta da Sos Musicisti**

già recepita in due ordini del giorno nel c.d. Codice dello Spettacolo, come risulta da [atto parlamentare](#) 883 dell'8 novembre 2017, allegato A (p. 57/58/59)

Si definisce MUSICA DAL VIVO l'esecuzione in pubblico di opere musicali o di suoni attraverso l'uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane, senza impiego di basi musicali fissate su supporti di qualsiasi genere o di sequenze di suoni virtuali realizzate precedentemente alla esecuzione, ovvero con l'utilizzo delle medesime quando siano indispensabili alle esecuzioni stesse in termini creativi e non preordinate dalla riproduzione pedissequa o dal mero intento sostitutivo di musicisti strumentisti.

Vale la pena di evidenziare che questa definizione sintetizza in termini giuridici quanto già contenuto nella circolare n. 165 del 7 settembre 2.000 del Ministero delle Finanze (punto 1.1.1), a suo tempo diramata per altro scopo, l'abuso dell'esenzione dalla tassa sugli intrattenimenti gravante sul biglietto d'ingresso alle sale da ballo.

Afferma infatti il Ministero:

"La musica può definirsi DAL VIVO quando l'emissione avviene attraverso l'armonizzazione di suoni polifonici realizzati attraverso l'uso diretto di più strumenti originali, ovvero con l'utilizzazione di strumenti strutturalmente polifonici, quali, ad esempio, il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra, l'organo."

Poi entra nel merito degli "arranger" e delle "basi":

"L'impiego di uno strumento musicale polifonico che si avvale però di una vera e propria orchestrazione preordinata o preregistrata con imitazione o riproduzione di vari e diversi strumenti musicali, non realizza autentica musica dal vivo, né può parlarsi di musica dal vivo quando l'emissione della musica avviene attraverso l'uso di basi musicali preregistrate o preordinate, in modo sostitutivo all'esecutore; in tal caso l'emissione deve essere considerata alla stessa stregua di un'esecuzione musicale effettuata con dischi o supporti analoghi."

Poi entra nel merito dei cantanti che pur "dal vivo" cantano su basi:

"Parimenti deve essere considerata la prestazione del cantante che utilizzi basi musicali per intrattenimenti del tipo "karaoke" o, comunque, per la sua esibizione, non potendosi considerare dette ipotesi esecuzioni musicali dal vivo."

Infine, conclude:

"Costituisce, pertanto, musica dal vivo solo l'effettiva esecuzione con strumenti di qualsiasi genere, senza l'utilizzazione ovvero con un utilizzo meramente residuale di supporti preregistrati o campionati."

Il chiarimento della circolare era oggettivo, chiaro ed inequivocabile.

Con le basi o gli automatismi delle tastiere non è MUSICA DAL VIVO.

Cap. 10

PRESENTAZIONE dell'Associazione Nazionale SOS MUSICISTI e del MANIFESTO DEI MUSICISTI

Il sodalizio è stato fondato nel 2012 sotto forma di APS, ma potrebbe essere definito un para-sindacato che ha come obiettivo prioritario (art. 2 dello Statuto) l'ottenimento dalle istituzioni di revisioni delle normative sullo spettacolo, notoriamente obsolete e foriere di ingiustizia sociale. Va rilevato anche che, essendo i promotori tutti musicisti, ad evitare vuoti di competenze si è ritenuto di orientare il raggio d'azione al solo comparto della musica, nonostante che, in verità, i problemi dei musicisti sono in gran parte i medesimi del più vasto comparto dello Spettacolo.

La scelta della APS e non del sindacato in senso stretto è derivata dalla constatazione ineludibile che il settore, in bilico tra arte e intrattenimento, tra cultura e lavoro, presenta un ventaglio di figure estremamente ampio, tra cui anche i tanti che, pur non essendo lavoratori dello spettacolo, sono comunque a tutto titolo operatori della cultura musicale (artisti), e spesso anche di notevole spessore.

Se avessimo scelto la formula di sindacato in senso stretto avremmo fatto un duplice errore.

1. Come accennato sopra, saremmo stati costretti a non occuparci dei semiprofessionisti e dei musicisti amatoriali che hanno il diritto costituzionale di essere rappresentati.

Il "sindacato" infatti, per definizione, è volto alla tutela di interessi "economici" dei lavoratori rappresentati. Il che esclude appunto gli "amatoriali", che si suppone non abbiano bisogno di praticare il mestiere per vivere, ma che comunque necessitano di una collocazione giuridico/legislativa.

2. Avremmo creato un sindacato inutile. Nel nostro paese ce ne sono fin troppi. Le tre sigle dei sindacati principali, CGIL, CISL e UIL hanno infatti al proprio interno la branca dei lavoratori della Cultura e dello Spettacolo e, non da ultimo, anche la UGL ha il suo UGL/Spettacolo.

Purtroppo, parrebbe che ai sindacati "ufficiali" siano iscritti unicamente i lavoratori delle fondazioni lirico sinfoniche, di Cinema e teatro: artisti con ogni probabilità riconducibili al raggruppamento C (stipendio mensile). Con assenza pressoché totale dei musicisti "intermittenti" (raggruppamento A). Mentre è proprio a questi che si rivolge in particolare l'azione di Sos Musicisti.

Nota 1. Va rilevato che SOS MUSICISTI è la continuazione di uno specifico sindacato dello spettacolo, nato nel 1994 col nome di S.O.S. (Sindacato Operatori Spettacolo), acronimo, già da allora, volutamente provocatorio a sottolineare il caos legislativo e la necessità di una specifica associazione di categoria che si occupasse dei lavoratori saltuari dello spettacolo (c.d. intermittenti). Difatti è proprio in questo settore che si rilevava un SOMMERSO costantemente in crescita.

Negli anni a seguire, in ben cinque legislature, la situazione non solo non è cambiata, ma è peggiorata; soprattutto per le innumerevoli riforme sul lavoro che mai hanno tenuto conto della "estrema atipicità" del nostro mestiere, costringendo sia i lavoratori dello spettacolo che i responsabili di eventi a doversi confrontare con normative non scritte per loro.

Nota 2. Le pagine del nostro sito web del nostro sodalizio nel 2020 hanno superato le 250.000 visite. Una cifra di notevole rispetto per un sito che tratta unicamente di criticità legislative senza pubblicità di eventi concertistici, e con totale esclusione di *gossip*.

Nella pagina successiva segue il MANIFESTO DEI MUSICISTI

IL MANIFESTO DEI MUSICISTI

<http://www.sosmusicisti.org/manifesto-dei-musicisti-in-continuo-aggiornamento/>

Subito dopo la costituzione del sodalizio, è stato deciso di raccogliere "per iscritto" e pubblicare *on line* l'elencazione delle innumerevoli criticità del settore.

Il documento ha un nome emblematico: **MANIFESTO DEI MUSICISTI**.

Si tratta di un autentico dossier pensato soprattutto per il legislatore, affinché possa estrarne le informazioni utili per adeguate riforme.

Il documento, in una prima stesura, era stato valutato da più parti: "meritevole di una c.d. legge quadro". Ma già da allora, sulla base di esperienze precedenti, come Sos Musicisti scongiurammo la "legge quadro", troppo lunga da elaborare e con il rischio di non vedere mai la luce.

Valga ad esempio l'ultimo tentativo di riforma dell'Enpals, il DDL 1550, arenato in Commissione Lavoro della Camera nel 2008 (XVI legislatura) dove, per inciso, veniva reiterata da altre 3 legislature.

In alternativa, sono da auspicare riforme a mezzo di emendamenti o micro-emendamenti.

Il Manifesto dei Musicisti, articolato in 3 capitoli principali e vari sotto capitoli e in continuo perfezionamento, ed è on-line su www.sosmusicisti.it

I capitoli


- 1. Lavoro e previdenza (normative caotiche e conseguente sommerso)**
 - 2. Le scuole di Musica, attività collaterale dei musicisti a fronte di una disoccupazione, e gli insuperabili problemi economici dovuti alle LEZIONI INDIVIDUALI**
 - 3. Siae. Tariffe esose con ricadute inevitabili sui compensi degli artisti e quindi sul sommerso.**
-

APPENDICE

I risultati del nostro sondaggio sul sommerso in data 20 Settembre 2019 denunciano numeri notevolmente superiori a quanto emerso nelle prime tre audizioni per l'Indagine Conoscitiva su Lavoro e Previdenza nello Spettacolo

Lavori in spettacoli e/o concerti musicali come...:


424 risposte



- attività unica o principale dalla quale tra il sostentamento
- attività secondaria rispetto ad un altro lavoro diverso e prioritario
- attività collaterale all'attività d'insegnamento musicale
- attività esclusivamente amatoriale

Nella tua attività di spettacolo, quanto frequentemente ti capita di rendere prestazioni "in nero", cioè senza essere "messo in regola" o senza che ti venga richiesta una fattura e/o il Certificato di Agibilità ?

424 risposte




- sempre o quasi sempre
- spesso (oltre la metà delle volte)
- mai
- sono esente da Agibilità (ex c.188 L.F.2007) e non mi pongo il problema

Nota. Molto verosimilmente il sommerso di cui al blu e rosso del secondo grafico, è molto più elevato. Infatti, da numerosi contatti diretti, abbiamo rilevato che coloro che hanno interesse a restare nel sommerso, temendo che affrontare questo argomento potrebbe tradursi in verifiche fiscali, ecc. (oggi pressoché inesistenti), semplicemente... NON LO HANNO COMPILATO!

Secondo te a cosa è riconducibile il sommerso?

424 risposte



- I compensi e i budget sono troppo bassi per poter sostenere i costi dei contributi Inps exEnpals
- Le procedure per "suonare in regola" sono troppo complesse
- non so, perché la materia non mi è chiara e/o non vi è formazione in tal...
- non mi sono mai posto il problema
- I compensi e i budget sono troppo bassi per essere poter sostenere i c...

Nota. Nel terzo grafico, il blu e il viola vanno accorpati.

Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

Per leggere una copia della licenza visita il sito web

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>